

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2014 composta da:

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso	Presidente
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
I Referendario	Chiara Vetro	
I Referendario	Marco Di Marco	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addesso	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT) con nota prot. n. 0000384P del 9.01.2014 e assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia il 14.01.2013 prot. 0000067-14.01.2014-SC-PUG-T75-A;

Vista l'ordinanza n. 5/2014 del 22 gennaio 2014 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 6 febbraio 2014;

udito il relatore Referendario Dott. Carmelina Addesso;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT), con nota del 9.01.2014 prot. 0000384P, chiede un parere in merito all'assoggettamento dei rapporti di lavoro ricostituiti dall'ente ai sensi dell'art 26 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000 ai principi finanziario-contabili previsti per il reclutamento del personale nel pubblico impiego.

In particolare, il Sindaco richiede se la copertura di un posto d' organico vacante mediante ricostituzione di un rapporto di lavoro ex art 26 CCNL Comparto

Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000 debba considerarsi, nel rispetto della normativa vigente, nuova assunzione con la conseguente applicazione delle regole generali che disciplinano la materia e, in particolare, di quelle finanziario contabili relative al contenimento della spesa del personale, delle regole procedurali e dei vincoli di spesa previsti per il personale del pubblico impiego.

Considerato in

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità oggettiva e soggettiva, della richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8,<sup>o</sup> della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo soggettivo di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia, sicché non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

D'altro canto non costituisce ostacolo alla ammissibilità soggettiva della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8<sup>o</sup>, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Passando vaglio dell'ammissibilità oggettiva della richiesta, la Sezione ritiene parimenti integrato il requisito in esame.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8<sup>o</sup>, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo

l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "*contabilità pubblica*" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tradursi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

La Sezione osserva che il quesito sottoposto attiene all'interpretazione dell'espressione "nuove assunzioni" rilevante ai fini di perimetrazione dell'area di applicativa della normativa in tema di contenimento della spesa di personale, delle regole procedurali e dei vincoli di spesa previsti per il reclutamento del personale nel pubblico impiego, sicché rientra certamente nella materia della contabilità pubblica.

Passando all'esame del merito, il Sindaco chiedere se per "nuova assunzione" debba intendersi anche la riammissione in servizio disciplinata dall'art 26 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali.

La disposizione appena citata prevede che il dipendente, il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto per effetto delle dimissioni, possa chiedere, entro cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'accoglimento della domanda è subordinata, peraltro, alla vacanza del posto nell'organico dell'ente.

Quest'ultima precisazione, contenuta nel medesimo articolo che disciplina, per il comparto Regioni ed Enti locali, l'istituto della ricostituzione del rapporto lavorativo, già chiarisce, di per sé, che trattasi di nuova assunzione e non di prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro.

D'altra parte, sul piano schiettamente civilistico, le dimissioni del lavoratore, integrando un'ipotesi di recesso unilaterale, determinano la cessazione con effetto *ex nunc* del rapporto di lavoro in essere.

Siffatta regola generale non risulta derogata dalla disciplina pattizia di cui all'art 26 CCNL, poiché le dimissioni e la successiva ricostituzione del rapporto entro il termine di cinque anni non introducono un meccanismo di sospensione condizionale dell'efficacia del negozio unilaterale posto in essere dal lavoratore (per cui, in ipotesi, gli effetti delle dimissioni si produrrebbero solo se, nel termine di cinque anni dalla comunicazione, il lavoratore non venisse riassunto, a richiesta del medesimo, dall'amministrazione, posticipando, in tal modo, l'effetto risolutivo alla scadenza del quinquennio), ma costituiscono piena applicazione dei principi in materia, con la conseguenza che, una volta risolto il rapporto precedente, fonte dell'obbligazione lavorativa del dipendente, a seguito della ricostituzione nel quinquennio, non può che essere un nuovo contratto.

A conferma di ciò, il testo del CCNL subordina la riassunzione alla vacanza del posto nell'organico dell'ente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Sezione ritiene che la ricollocazione di cui all'art 26 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali configura una nuova assunzione con tutte le ricadute in tema di contenimento della spesa per il personale e di vincoli di spesa.

In senso conforme all'orientamento sopra esposto si è espressa anche la Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Lombardia (sez controllo Lombardia 4/2009/PAR) relativamente ad una ipotesi di dimissioni del personale di un Comune strumentale alla successiva assunzione del medesimo personale da parte di una Unione di Comuni. La Sezione, infatti, ha precisato, in merito alla possibilità di nuova assunzione del personale dimissionario da parte del Comune, che con la ricostituzione *"si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da quello precedente (salvo il ricongiungimento dei due periodi a fini pensionistici) e che, in termini economico finanziari, la riammissione in servizio sia sottoposta ai vincoli prevista dalla disciplina normativa sulle assunzioni da parte degli enti locali finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nonché ad una valutazione da parte dell'ente della opportunità-convenienza di procedere alla ricostituzione del rapporto.....Alla luce di queste considerazioni, il ritorno nell'organico del comune del personale dimissionario assunto illo tempore dall'Unione, configurando per l'ente una nuova assunzione, è da ritenersi sottoposto ai limiti della normativa vigente, tra cui, innanzi tutto, l'obbligo di contenere le spese del personale nei limiti di quanto impegnato per l'anno 2004, imposto dall'art 1 comma 562 della legge 296/2006"*

Ritiene, pertanto, il Collegio, che nel concetto di nuova assunzione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di contenimento di spesa e di reclutamento del personale, delle regole procedurali e dei vincoli di spesa, previsti per il reclutamento del personale del pubblico impiego, rientri anche la

ricostituzione nel quinquennio del rapporto di lavoro disciplinata dall'art 26 CCNL Comparto Regioni ed enti locali del 14.09.2000.

**P Q M**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del San Ferdinando di Puglia (BAT)

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2014.

Il Relatore

F.to Carmelina Adesso)

Il Presidente

F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo